Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 ottobre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 15 settembre 1982.
Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982-83 . . . . . Pag. 7447

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . Pag. 7450

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Comunicato della segreteria. Pag. 7450

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 7451

Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti:

Ottava estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 7451

Dodicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale . . . . . . Pag. 7451

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Acerra, ora S.p.a. Società italiana poliestere, in Acerra . Pag. 7451

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 7451

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7451

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: Individuazione dei margini minimi obbligatori per la distribuzione dei prodotti petroliferi . . . . . Pag. 7452

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica: Avviso di rettifica . . . . Pag. 7453

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti » . . . . Pag. 7453

Prefettura di Padova: Nomina del commissario per l'esercizio dei compiti già svolti dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . . Pag. 7453

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 5 ottobre 1982, n. **39.**
Legge 27 settembre 1982, n. 683, recante modifiche al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982. Redditi di lavoro dipendente . . . . Pag. 7454

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione: Concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari . . . . Pag. 7460

Camera dei deputati:

Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso . . . . . . Pag. 7466

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere . . . . Pag. 7466

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati . . Pag. 7466

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Siena . . . Pag. 7466

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria . . . . Pag. 7466

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo. Pag. 7467

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna . . . . Pag. 7467

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 39, in Chivasso: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso lo stabilimento ospedaliero di Chivasso . . . . Pag. 7468

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 26, in Portoferraio: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Portoferraio. Pag. 7468

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 15 OTTOBRE 1982:

Supplemento n. 1:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 settembre 1982.

Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

(4553)

Supplemento n. 2:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 settembre 1982.

Programmi e prove di esame per le classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata.

(4554)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 15 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Macerata.

(3747)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 1982.

Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio del 27 luglio 1982 ed, in particolare, il punto 8 dell'art. 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 2457/82 della commissione dell'8 settembre 1982 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1982-83;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1979 in materia di denuncia annuale di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa C.E.E., sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme della legge 3 dicembre 1971, n. 585, citata nelle premesse, per la campagna 1982/83, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 6 par. 1 del regolamento (CEE) numero 2457/82 della commissione di cui alle premesse lo stesso produttore vinicolo è tenuto ad indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento il quantitativo di alcole presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la natura di questi ultimi.

Art. 3.

Possono svincolarsi dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna 1982-83, non superi i 35 ettolitri di vino, a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano ritirati « sotto controllo » ai sensi del citato art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo debbono far pervenire almeno quarantotto ore prima del giorno dell'inizio delle relative operazioni al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, una comunicazione con l'indicazione del luogo del deposito dei sottoprodotti, della loro quantità e natura nonché del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato della loro avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano dovranno essere in rapporto diretto con le quantità di vino ottenuto.

La determinazione della quantità minima di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcole delle vinacce e delle fecce inutilizzate non può essere inferiore a quello che le stesse autorità regionali fisseranno, per gli stessi sottoprodotti da avviare alle distillerie, ai sensi del seguente art. 4.

In deroga al primo comma dell'art. 5 del regolamento n. 2457/82 ed in applicazione dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, più volte richiamato, i produttori delle piccole isole, escluse la Sicilia e la Sardegna, situate nella zona viticola C/III/b, possono, altresì, svincolarsi dall'obbligo delle prestazioni viniche consegnando il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uva e delle fecce di vino ad un distillatore riconosciuto.

Il produttore che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma dovrà fare pervenire al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi, almeno 48 ore prima del giorno di inizio delle operazioni di sovrappressione, una comu-

nicazione indicante il luogo del deposito dei sottoprodotti oggetto della sovrappressione, la loro natura e quantità nonché il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

Al prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione devono essere aggiunti, all'atto del suo ottenimento, 10 grammi di cloruro di litio per ettolitro, a cura del produttore medesimo.

Il liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce può uscire dal luogo del suo ottenimento solo per essere avviato alla distillazione. Esso dovrà essere scortato dal documento di accompagnamento VA1 nella cui casella 23 deve essere precisato che trattasi di liquido proveniente dalla sovrappressione di vinacce o fecce, denaturato e destinato alla distillazione.

Art. 4.

Sia le vinacce che le fecce, nonché il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione dalle stesse vinacce e fecce, dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo di alcole per quintale. I contenuti minimi in alcole saranno fissati su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonché ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo saranno effettuati dagli organismi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 5.

Le vinacce, le fecce ed il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce, devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello del loro ottenimento;

c) il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce entro il termine massimo di dieci giorni a partire da quello del suo ottenimento.

Art. 6.

La gradazione alcolometrica determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce, del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce ed eventualmente del vino, avviato alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado quintale, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi saranno a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 7.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino o del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce da distillare, da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie da cui risultino le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche se persona fisica; ragione sociale e sede se trattasi di persona giuridica o gruppo di persone;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcole totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcole, espressa in litri anidri, contenuta nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcole espressa in litri anidri ricavabili dalla distillazione delle materie prime consegnate;

g) estremi della bolletta di accompagnamento.

Delle sei copie della bolletta di cui sopra due vanno trattenute dal distillatore, due vanno consegnate al conferente quale prova dell'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, le rimanenti due copie vengono inviate, tempestivamente, a cura del distillatore stesso, l'una all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e l'altra al comune nel quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1982-83.

Delle due copie della bolletta di cui sopra consegnate al conferente, una va da questo tenuta a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia, l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie *C*, modello 41 DII in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 8.

Ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche o del previsto aiuto comunitario le distillerie devono trasmettere all'AIMA, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie *C*, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che i prodotti ottenuti dalla distillazione provengono dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base di dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 9.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obbligati delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . . . . le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenute nella zona (3) . . .

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

B) Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totalo	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	q.li	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . . .	. .
Fecce di vino	q.li . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. .
Vino	hl.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . .	. . . . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (7),

Estremi della denuncia di produzione . . . . (8),

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonchè la residenza o la sede . . . .

Data . . . .

Il conferente *Il distillatore*

. . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in sei esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'Istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito, agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3/b a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, complessiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code.

(7) Tali estremi sono da apportare nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(4890)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2603/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2604/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2605/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della voce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1983).

Regolamento (CEE) n. 2606/82 della commissione, del 29 settembre 1982, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 2607/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2608/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2609/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, della sottovoce 29.16 A IV *a*) della tariffa doganale comune, originario del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2610/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2611/82 della commissione, del 29 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la decima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2612/82 del Consiglio, del 29 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/79 relativo all'applicazione del sistema di certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti.

Pubblicati nel n. L 278 *del* 30 *settembre* 1982.

(256/C)

Regolamento (CEE) n. 2613/82 del Consiglio, del 21 settembre 1982, relativo alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile.

Pubblicato nel n. L 281 *del* 4 *ottobre* 1982.

(257/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 176114 del 12 ottobre 1982 praticabili dal 18 ottobre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.

Gasolio autotrazione	L./lt	559
Gasolio agricoltura .	»	442
Petrolio agricoltura	»	432
Gasolio pesca e piccola marina .	»	410
Petrolio pesca e piccola marina .	»	400
Olio combustibile ATZ .	L./kg	311
Olio combustibile BTZ .	»	342

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	530	533	536	539	542
Petrolio (*)	»	595	598	601	604	607
Olio comb.le fluido	L./kg	449	452	455	458	461

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4999)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 674. — Data: 30 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Langione Mara, nata a Roma il 14 settembre 1936 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4731)

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ottava estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del 17 novembre 1982 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ottava estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1983, n. 25 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 25.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4911)

Dodicesima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 15 novembre 1982 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla dodicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiati per il rimborso dal 1° gennaio 1983, n. 28 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 28.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4912)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Acerra, ora S.p.a. Società italiana poliestere, in Acerra.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre stabilimento di Acerra (Napoli), ora S.p.a. Società italiana poliestere, con sede in Acerra, è prolungata al 31 dicembre 1982.

(4948)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cavel di Formia (Latina), è prolungata per un trimestre.

(4947)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.LA.MA.IN., con sede in Terni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont con sede in Milano e unità produttive in Bussi (Pescara), Novara, Porto Marghera, Spinetta Marengo (Alessandria), Crotone, Fombio (Milano), Livorno, Mantova, Linate e Rho, compresi Uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe con sede in Milano ed unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa Vendite sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Tessili di Vercelli, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico Italiano Terni in liquidazione, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria fraz. Altessano (Torino), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa - Stabilimento di Napoli, è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4946)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Individuazione dei margini minimi obbligatori per la distribuzione dei prodotti petroliferi

Ai sensi del punto 8 del provvedimento CIP n. 26 del 1982 riguardante i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi, vista la nota di intesa del 30 luglio 1982, ratificata dalla commissione interprofessionale per i margini dei prodotti petroliferi in data 15 settembre 1982, si comunicano i margini minimi obbligatori di distribuzione in ordine ai seguenti prodotti petroliferi:

a) per benzina e gasolio autotrazione conferma dei margini attuali fino a nuovi accordi della commissione interprofessionale come previsto dal provvedimento CIP n. 26/1982;

b) per il gasolio riscaldamento, attribuzione del prezzo di vendita medio europeo alla fascia *C*; attribuzione del margine corrispondente a L. 30,2/litro a tutti i rivenditori indipendentemente dalle fasce; attribuzione del costo di trasporto pari a L. 9,8/litro alla fascia *C* con un valore complessivo di 40 lire/litro, con le diminuzioni e le maggiorazioni previste per le altre fasce dal provvedimento CIP n. 26/1982. Il tutto avrà la stessa decorrenza del citato provvedimento CIP n. 26/1982;

c) per il gasolio agricoltura il margine è 17,7 L/lt. Attribuzione al trasporto, del corrispettivo previsto attualmente dal CIP per oltre 70 km pari a 10,3 L/lt. Il margine totale è pari pertanto a 28 L/lt;

d) per l'olio combustibile denso un periodo sperimentale di 2/3 mesi durante il quale non viene fissato un margine per i rivenditori. Ad ottobre la commissione studierà il problema e le categorie rivenditrici interessate proporranno l'istituzione di fasce di prezzo come per il gasolio da riscaldamento.

In allegato si riporta il prospetto indicante i margini stessi.

ALLEGATO

Prodotto	Trasp. prim.		Distribut.	Totali
Gasolio risc. .	L/lt.	9,80	30,20	40
Petrolio .	»	9,80	89,00	98,80
O. C. fluido 3/5 .	»	11,60	35,90	47,50
Agricoli:				
Fluido O. C. 3/5 .	L/lt.	11,60	35,90	47,50
Benzina / Petrolio / Gasolio (**) .	»	10,30	17,70	28,00

Olio combustibile denso: a libera trattativa.

(**) Non si applica il differenziale trasporto via tubo.

(4974)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nella riunione del 28 settembre 1982, il CIPE ha autorizzato la rettifica dell'allegato *D* alla delibera del 29 luglio 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1982), riguardante il riparto dei fondi per l'anno 1982 di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei seguenti punti:

Regione Basilicata - Provincia di Potenza - Comuni disastrati:

Totale regionale comuni disastrati:

dove è scritto: « 57.902,003 »
leggasi: « 57.902,004 ».

Regione Basilicata - Provincia di Potenza - Comuni gravemente danneggiati:

Totale provinciale:

dove è scritto: « 41.425,009 »
leggasi: « 41.425,008 ».

Regione Basilicata - Provincia di Matera - Comuni gravemente danneggiati:

Totale provinciale:

dove è scritto: « 4.240,088 »
leggasi: « 4.240,087 ».

Totale regionale comuni gravemente danneggiati:

dove è scritto: « 45.665,097 »
leggasi: « 45.665,095 ».

Regione Basilicata - Provincia di Potenza - Comuni danneggiati:

Castelsaraceno:

dove è scritto: « 147,692 »
leggasi: « 147,694 »;

Totale provinciale:

dove è scritto: « 12.790,878 »
leggasi: « 12.790,877 ».

Regione Basilicata - Provincia di Matera - Comuni danneggiati:

Pomarico:

dove è scritto: « 197,762 »
leggasi: « 179,762 »;

Totale regionale comuni danneggiati:

dove è scritto: « 16.632,903 »
leggasi: « 16.632,901 ».

Regione Basilicata:

Programma di competenza della regione: l'intero testo viene così sostituito:

	Milioni
1) Consolidamento abitati	L. 16.000
2) Assistenza tecnica . . .	» 4.260
3) Immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo (art. 22)	» 10.000
4) Fondo indiviso da ripartire successivamente ai comuni:	
elaborazione piani urbanistici	L. 4.000
urbanizzazione piani PEEP e PIP . . .	» 5.000
università	» 5.000
convenzioni e spese amministratori . .	» 5.000
5) Fondo indiviso da ripartire successivamente alle comunità montane per gli interventi delegati alle medesime, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37	» 6.500

Programma di competenza delle comunità montane - Il testo:

« Attuazione legge regionale n. 37 del 7 settembre 1981: lire 27.500 milioni » viene integralmente soppresso.

Regione Basilicata:

Programma di competenza delle comunità montane (interventi in agricoltura art. 18):

dove è scritto: « Alto Sinni »
leggasi: « Medio Sinni Pollino Raparo ».

(4949)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha espresso il proprio parere sulla modifica del sesto comma dell'art. 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti » annesso al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977.

Conformemente al suddetto parere si propone di sostituire il sesto comma dell'art. 4 del disciplinare con il testo di cui appresso:

Art. 4.

(*Omissis*).

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del « Moscato d'Asti » non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè quella globale del vigneto non superi del 20 % il limite massimo.

(*Omissis*).

(4914)

PREFETTURA DI PADOVA

Nomina del commissario per l'esercizio dei compiti già svolti dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto prefettizio 30 luglio 1982 il primo dirigente dott. ing. Domenico Freda, nato a New York l'8 marzo 1923, capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Padova, è nominato commissario con il compito di esercitare, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario predetto durerà in carica sino al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni predette e comunque non oltre il 31 dicembre 1982. Al commissario, limitatamente ai compiti già svolti dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, competono gli stessi poteri spettanti agli organi delle unità sanitarie locali, in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del presente decreto sarà notificato, a cura del commissario suindicato, ai presidenti delle unità sanitarie locali, aventi sede nel territorio della provincia.

(4920)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 ottobre 1982, n. **39**.

Legge 27 settembre 1982, n. 683, recante modifiche al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982. Redditi di lavoro dipendente.

Alle intendenze di finanza;

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Alle direzioni provinciali del tesoro;

Alle ragionerie provinciali dello Stato;

Al comando generale della Guardia di finanza;

Al consorzio nazionale esattori;

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ai Ministeri;

Alla Ragioneria generale dello Stato;

Alle ragionerie centrali dei Ministeri;

All'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - servizio ispettivo.

La legge 27 settembre 1982, n. 683, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 1982, n. 267, nello intento di compensare il maggior prelievo fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'effetto congiunto dell'inflazione e della progressività dell'imposta, ha introdotto per l'anno 1982 una serie di misure per l'attenuazione del predetto maggior prelievo, in parte analoghe a quelle disposte per lo scorso anno dalla legge 14 novembre 1981, n. 645.

Devesi tuttavia precisare che, diversamente dalle soluzioni adottate per l'anno 1981 con la richiamata legge n. 645, il provvedimento in rassegna prevede che le modificazioni finalizzate al recupero del cosiddetto fiscal drag 1982 vengano attuate con una manovra distinta in due fasi: la prima, formulata nell'articolo 1 della legge, che scatterà immediatamente e automaticamente, ad opera dei sostituti d'imposta, entro il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (29 settembre 1982); la seconda fase, formulata negli articoli 3 e 4, che troverà attuazione, invece, solo nel caso che vengano accertate — con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri economici, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1982 — talune condizioni, e cioè qualora gli aumenti del tasso di inflazione e del costo del lavoro nel corso di quest'anno siano contenuti entro determinati limiti, e che sarà applicata, comunque, non prima del termine fissato per il compimento delle operazioni del conguaglio di fine anno, salvo il caso di cessazione del rapporto lavorativo intervenuta prima della fine dell'anno.

Ciò premesso, si fa presente che la prima fase della manovra si articola nelle seguenti modifiche:

aumento da L. 108.000 a L. 180.000 della detrazione spettante per coniuge a carico di cui all'art. 15, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati di cui al n. 2) del predetto art. 15;

elevazione da L. 960.000 a L. 1.350.000 del limite di reddituali̇tà previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma del ripetuto art. 15 per la configurazione a carico del coniuge, dei figli e delle altre persone di cui all'art. 433 del codice civile;

aumento da L. 168.000 a L. 240.000 della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente, prevista dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Conseguente aumento da L. 186.000 a L. 258.000 e da L. 168.000 a L. 240.000, delle detrazioni previste, sempre dall'art. 16 anzicitato, per i titolari di redditi da pensione.

Naturalmente, poiché per i lavoratori dipendenti — per espressa previsione della legge — le anzidette attenuazioni fiscali spiegano efficacia già in sede di ritenuta alla fonte, sarà proprio detta categoria di contribuenti a beneficiare in corso d'anno dell'alleggerimento conseguente alla incidenza, sulle ritenute relative alle retribuzioni liquidate nel 1982, della nuova misura delle detrazioni d'imposta; mentre, nei confronti di tutti gli altri contribuenti, per i quali alla formazione del reddito complessivo non concorrono redditi di lavoro dipendente, le stesse riduzioni d'imposta troveranno applicazione — atteso il diverso criterio di tassazione — soltanto in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1983, nella quale potranno essere evidenziate le maggiori detrazioni d'imposta.

La seconda fase della manovra riguarda invece le seguenti misure:

ulteriore elevazione, da L. 180.000 a L. 240.000 (+ 60.000), della detrazione per coniuge a carico;

ulteriore aumento, da L. 240.000 a L. 300.000 (+ 60.000), della detrazione per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente e conseguente aumento delle detrazioni per i redditi da pensione;

riduzione del 3 per cento dell'imposta lorda fino a 30 milioni di reddito.

Come già detto, le attenuazioni fiscali contenute in questa seconda fase non scatteranno automaticamente, ma solo a condizione che vengano accertati i presupposti indicati nell'art. 4.

Nel precisare, infine, che per espressa previsione della legge, le disposizioni in argomento riguardano i soli redditi posseduti nell'anno 1982, qui di seguito vengono forniti brevi cenni in ordine alle sole modifiche che rientrano nella prima parte della manovra (articolo 1), mentre si prende riserva di ulteriori istruzioni pe quanto riguarda la seconda fase della manovra (articoli e 3 e 4), qualora si realizzino i cennati presupposti.

Limite di redditualità per la configurazione del coniuge, dei figli e delle altre persone a carico

Il secondo comma dell'art. 1 della legge ha disposto al n. 3) l'elevazione da L. 960.000 a L. 1.350.000 del limite di redditualità previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

L'originario limite di reddito era stato fissato, quale condizione di redditualità per la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, dall'art. 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, il quale aveva appunto subordinato il diritto a tali detrazioni alla non possidenza, da parte delle persone suscettibili di essere considerate « a carico », di redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (e, ovviamente, i redditi soggetti a tassazione separata), per ammontare superiore a L. 960.000, al lordo degli oneri deducibili.

Senonché tale limite, per l'immutato suo valore, si era rivelato non più idoneo a realizzare la esigenza originaria di attenuare l'onere fiscale nei confronti di chi avesse persone di famiglia a carico, il reddito delle quali si è incrementato solo nominalmente a causa del mutato valore della moneta.

Il legislatore ha pertanto ritenuto opportuno rivalutare detto limite nella stessa proporzione in cui sono stati rivalutati mediamente, da ultimo, i coefficienti catastali dei fabbricati.

La modifica, oltre che riguardare il coniuge non legalmente ed effettivamente separato perché sia considerato a carico del contribuente, dato l'espresso richiamo contenuto nel predetto n. 3) dell'art. 1, vale anche in relazione al previgente limite di reddito (sempre di 960.000 lire) cui era subordinata la condizione di « a carico » sia dei figli minori e assimilati e sia delle altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile.

La stessa modifica, naturalmente, spiega effetto anche ai fini del raddoppio della detrazione per figli a carico in capo ad uno dei coniugi, quando l'altro coniuge sia sprovvisto di redditi per ammontare superiore al limite come sopra aggiornato.

Della nuova soglia di redditualità beneficiano, ancorché in tempi diversi, ma sempre con effetto dal 1° gennaio 1982, tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si sottolinea, comunque, che per espressa previsione del secondo comma, primo periodo, dell'art. 1 della legge, tutte le disposizioni recate dalla legge, e quindi anche l'elevazione del detto limite di redditualità, trovano applicazione solo per i « redditi posseduti nell'anno 1982 ». Ciò significa che, nell'attesa che venga concretizzata una soluzione — già in corso di approfondimento da parte del Governo — la quale assicuri, nel medio periodo, una nuova sistemazione delle aliquote IRPEF e delle relative detrazioni, a partire dal 1° gennaio 1983 tornerà automaticamente in vigore la disciplina che regola, in via permanente, sia la misura che la condizione di redditualità per l'applicazione delle detrazioni d'imposta, senza alcuna influenza ad opera delle innovazioni recate dalla legge in esame né, tanto meno, di quelle introdotte dalla citata legge n. 645 del 1981.

Detrazioni d'imposta per coniuge a carico, per figli o affiliati minori di età e per spese di produzione del reddito di lavoro dipendente.

Come già precisato, l'art. 1 della legge contiene la prima fase della manovra fiscale intesa ad assicurare immediatamente e senza alcuna condizione il recupero degli effetti negativi sull'IRPEF dovuti all'operare congiunto del fenomeno inflattivo e della progressività delle aliquote.

Il primo aspetto della « manovra » si sostanzia infatti:

1) in una prima elevazione, da L. 108.000 a lire 180.000, della detrazione spettante per coniuge a carico di cui all'art. 15, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (art. 1, primo comma della legge). Un successivo aumento, da L. 180.000 a L. 240.000, è subordinato dall'art. 4 al verificarsi di determinate condizioni e la sua eventuale applicazione è rinviata dallo stesso articolo alla effettuazione del conguaglio di fine anno.

Questo primo aumento della detrazione è pari, nella misura, a quello disposto per l'anno 1981 dall'art. 1 della precitata legge n. 645 ed è per questo che il legislatore ha fatto espresso rinvio, per i redditi posseduti nell'anno 1982, alla predetta disposizione.

Tale rinvio, tuttavia, non esaurisce la relativa disciplina sostanziale, essendo stata mutata dalla legge anche la condizione di redditualità perché il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia considerato a carico.

Si deve quindi far presente che per effetto di tale mutamento, disposto — come già precisato al paragrafo precedente — dal secondo comma, n. 3), dell'articolo 1 della legge, il quale ha elevato da L. 960.000 a L. 1.350.000 l'anzidetta condizione di redditualità, la detrazione in parola compete ora, nella misura aggiornata come sopra, ad uno dei coniugi (non legalmente ed effettivamente separati) purché l'altro sia titolare di redditi per ammontare non superiore a detto nuovo limite.

La detrazione, nella misura aggiornata come sopra, in caso di mancanza del coniuge, si applica al primo dei figli a carico;

2) nell'aumento delle detrazioni spettanti per figli minori e assimilati di cui al n. 2 del ripetuto articolo 15 (art. 1, secondo comma, n. 2). La nuova scala di detrazioni, con e senza coniuge a carico e rapportata ai periodi di paga, viene espressa nelle tabelle che di seguito si riportano, in sostituzione di quelle annesse alla circolare n. 13, prot. 8/650, del 2 maggio 1980.

In caso di mancanza del coniuge — oltre all'applicazione per il primo figlio della detrazione nella misura aggiornata di L. 180.000 — viene altresì raddoppiata la nuova quota detraibile in relazione al numero dei figli a carico (compreso il primo), e l'ammontare di essa è ridotto di L. 48.000. La nuova scala di detrazioni spettanti nell'ipotesi qui considerata è espressa nella tabella *E*, che prende il posto di quella, omonima, inserita a pag. 29 della citata circolare n. 13.

Anche tali detrazioni competono nella misura aggiornata a tutti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per ciò che si riferisce, tuttavia, alla disciplina sostanziale delle detrazioni per figli minori e assimilati — fermo restando il sistema procedurale illustrato con circolare n. 65 del 24 maggio 1977 — bisogna tener conto, come già avanti precisato della circostanza che il legislatore ha ora aggiornato, per la prima volta, anche il limite di reddito, non superando il quale, non solo il coniuge, ma anche i figli minori e le altre persone di cui all'art. 433 del codice civile sono considerate a carico del contribuente.

A parte ciò, è sufficiente rammentare in questa sede che le detrazioni in parola spettano autonomamente a ciascuno dei genitori, con il correttivo secondo cui, quando uno di essi non possiede redditi per ammontare complessivo superiore al nuovo limite di L. 1.350.000 — inteso tale limite nei termini indicati al paragrafo precedente — le detrazioni stesse competono soltanto all'altro coniuge e, naturalmente, in misura doppia.

Nessuna modifica è stata apportata invece alla detrazione d'imposta per le altre persone a carico, diverse dal coniuge e dai figli minori e assimilati, prevista dal n. 3) del precitato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la quale continua pertanto a competere nella originaria misura di L. 12.000, salvo l'accresciuta area di applicabilità per effetto della ripetuta elevazione del tetto di redditualità;

3) nella elevazione da L. 168.000 a L. 240.000 — salvo la previsione condizionata di un suo successivo aumento fino a L. 300.000, contenuta nella seconda fase della manovra — della detrazione d'imposta per spese di produzione del reddito prevista per i redditi di lavoro dipendente dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 16 del più volte citato decreto presidenziale n. 597.

La detrazione, anche nella nuova misura, compete solo se alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrono redditi di lavoro dipendente, per qualsiasi ammontare. Lo stesso secondo comma dell'art. 1 della legge in rassegna, che al n. 4 prevede l'anzidetta elevazione, dispone, conseguentemente, anche l'aumento degli importi di L. 186.000 e L. 168.000 — che salgono, rispettivamente, a L. 258.000 e a L. 240.000 — previsti attualmente, sempre dall'art. 16 anzicitato, per i titolari di pensione.

Modalità per l'applicazione, da parte dei sostituti, delle nuove misure delle detrazioni d'imposta

Nei precedenti paragrafi sono state esaminate le modifiche legislative riguardanti le nuove misure delle detrazioni soggettive e delle altre detrazioni d'imposta sui redditi di lavoro dipendente per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale.

E' stato anche anticipato che tutte le anzidette modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1982, spiegano efficacia già in sede di ritenuta alla fonte.

Per l'attribuzione di quelle indicate nell'art. 1 della legge (prima fase della monovra) la disposizione transitoria contenuta nel successivo art. 2 dispone infatti che, non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il mese di novembre, i sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle previste maggiorazioni di pertinenza sia dello stesso periodo di paga che di quelli precedenti compresi nel periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

Naturalmente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuto dal 29 settembre 1982 (data di entrata in vigore della legge) i datori di lavoro dovranno concedere tutti gli aumenti (e le ulteriori detrazioni per carichi di famiglia conseguenti all'aumentato limite di redditualità) spettanti dal 1° gennaio 1982 e non attribuiti in base alla previgente normativa; a nessuna attribuzione degli aumenti anzidetti si farà invece luogo relativamente ai rapporti cessati anteriormente alla predetta data del 29 settembre u.s., in quanto in tali casi il godimento degli aumenti stessi da parte dei dipendenti cessati dal servizio non potrà che avvenire in sede di dichiarazione annuale mod. 740.

Fermo restando la disciplina generale per l'applicazione delle predette detrazioni prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in ordine alla quale valgono le istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973, n. 13/R.T. del 20 novembre 1974, n. 34/R.T. del 5 dicembre 1975 e n. 65 del 24 maggio 1977, per quanto riguarda in pratica l'attribuzione delle relative maggiorazioni come indicate nei paragrafi precedenti, i datori di lavoro e i soggetti erogatori di pensioni, in occasione del pagamento della mensilità (o del rateo di pensione) relativa al prossimo mese di novembre, o, se possibile, a quello corrente, provvederanno anzitutto ad attribuire automaticamente le detrazioni nelle nuove misure, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettavano le detrazioni stesse nelle precedenti misure effettuando altresì i conguagli per regolarizzare le posizioni relative ai periodi di paga o ratei di pensione precedenti durante i quali hanno applicato le detrazioni d'imposta secondo la previdente normativa.

Per quanto riguarda invece, le detrazioni per carichi di famiglia (per coniuge, per figli minori e assimilati e per le altre persone a carico) conseguenti all'aumento del limite di redditualità per la configurazione « a carico » di detti soggetti, i sostituti di imposta — procederanno all'attribuzione anche delle nuove spettanze — il cui diritto alla detrazione è maturato in conseguenza di tale aumento — non appena i singoli percipienti ne abbiano fatto richiesta.

Si rammenta, infatti, che in base alla nuova formulazione (recata dall'art. 10 della legge 13 aprile 1977, n. 114) dell'ultimo periodo del secondo comma, lettera *a*) del precitato art. 23, le detrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 e al primo e al terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura.

Tale dichiarazione che, come chiarito nella citata circolare n. 65 del 24 maggio 1977, una volta presentata al sostituto, spiega efficacia anche per gli anni successivi, deve essere invece tempestivamente aggiornata dal percipiente nel caso intervengano variazioni (compresa quella del limite di reddito) in ordine alle condizioni, sia di carattere soggettivo che oggettivo, previste dalla legge per il riconoscimento delle detrazioni stesse.

In relazione, pertanto, alla nuova condizione di redditualità stabilita in L. 1.350.000 dal secondo comma, n. 3) dell'art. 1, i sostituti d'imposta concederanno ulteriori detrazioni per carichi di famiglia (per giunta, nella misura aggiornata relativamente al coniuge e ai

figli minori a carico) solo in base alla apposita comunicazione dei percipienti circa la spettanza delle medesime, relativamente al solo anno 1982.

Qualora le predette comunicazioni di variazione non pervengano in tempo utile per il conguaglio di fine anno 1982, i lavoratori dipendenti o pensionati non potranno che sistemare la propria posizione fiscale, ai fini delle ulteriori detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740/83.

Naturalmente l'attribuzione anche di tali ulteriori detrazioni da parte del sostituto d'imposta sulla base della comunicazione del percipiente dovrà sempre essere convalidata dalle attestazioni (di non possedere redditi per ammontare superiore a L. 1.350.000) delle persone, diverse dai figli minori, cui si riferiscono le detrazioni e dalla dichiarazione dell'interessato in calce al modello 101 o con la dichiarazione modello 740.

E' appena il caso di rammentare, infine, che i sostituti d'imposta devono provvedere ad apportare nel libro matricola le variazioni che si rendono necessarie a seguito della nuova disciplina delle detrazioni soggettive per carichi di famiglia, e cioè il numero delle persone fiscalmente a carico (coniuge, figli minori e assimilati, altre persone) e le nuove misure delle relative detrazioni.

Nel libro paga saranno annotate invece — in aggiunta agli elementi che già devono essere riportati — le maggiorazioni imputate e le somme rimborsate, nei periodi di paga in cui le relative operazioni sono state effettuate.

Ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente di minore importo

Nessuna variazione ha apportato la legge alla disciplina della ulteriore detrazione d'imposta introdotta, nella misura di L. 52.000 annue, dall'art. 3 della legge finanziaria 1980, n. 146, a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi quelli di cui all'art. 47, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) che da soli o con altri redditi — esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta — non eccedevano l'ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000.

Tale limite di reddditualità, com'è noto, è stato elevato per l'anno 1981 a lire 3 milioni dall'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, e con effetto dal 1° gennaio 1982, a L. 3.500.000, dall'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, contestualmente all'aumento a L. 130.000 dell'importo della ulteriore detrazione.

Tuttavia, anche dopo detta recente elevazione del limite di reddditualità, l'anzidetta ulteriore detrazione, analogamente a quanto si verificava per il periodo precedente, non è usufruibile per la intera misura ma solo per una quota parte di essa, data la continua rivalutazione anche della detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito.

Per l'anno 1982, a seguito del nuovo aumento subito da quest'ultima detrazione (e salvo l'ulteriore sua elevazione in conseguenza della eventuale attuazione della seconda fase della manovra di recupero del fiscal-drag) tale ulteriore detrazione potrà essere utilizzata solo per una quota che, tranne il caso in cui il dipendente rinunci alla detrazione forfettaria per oneri deducibili, non potrà superare l'importo massimo di L. 71.000. Sommando infatti le seguenti detrazioni: L. 36.000 per quota esente, L. 240.000 per spese di produzione, L. 18.000 per oneri deducibili e L. 71.000 quale quota massima utilizzabile al predetto titolo di ulteriore detrazione, si ottiene l'importo totale di L. 365.000, che in termini d'imposta corrisponde appunto al limite attuale di reddito di L. 3.500.000, superando il quale si perde l'intera misura dell'ulteriore detrazione e l'importo massimo delle detrazioni d'imposta spettanti a ciascun lavoratore dipendente o pensionato (senza detrazioni per carichi di famiglia) si riduce a L. 294.000.

E' solo il caso di precisare che tale ulteriore detrazione, per la quota usufruibile, è stata in linea di massima già attribuita nel corso dell'anno, sia pure nella maggiore misura spettante in relazione al previgente minore importo della detrazione per spese di produzione, e sarà pertanto confermata, in misura ridotta, in occasione del riconoscimento delle maggiorazioni previste dalla legge, per quei dipendenti o pensionati il cui reddito annuo non è superiore a L. 3.500.000.

TABELLE

Seguono alcune tabelle — sostitutive di quelle contenute nella circolare n. 13, *prot. n.* 8/650, *del* 2 *maggio* 1980 *— per il calcolo delle detrazioni d'imposta che risultano aggiornate a seguito della legge* 27 *settembre* 1982, *n.* 683.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI DI IMPOSTA SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI RAGGUAGLIATE AL PERIODO DI PAGA

TABELLA *A*

Tipo di detrazione	Importo annuo	Ragguagliato a			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Quota esente	36.000	3.000	1.500	692	99
Per spese di produzione	240.000	20.000	10.000	4.615	658
Per oneri personali	18.000	1.500	750	346	49

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI DI IMPOSTA SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI RAGGUAGLIATE AL PERIODO DI PAGA (1)

(Reddito annuo non superiore a L. 3.500.000)

TABELLA *A*

Tipo di detrazione	Importo annuo	Ragguagliato a			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Quota esente	36.000	3.000	1.500	692	99
Per spese di produzione	240.000	20.000	10.000	4.615	658
Per oneri personali	18.000	1.500	750	346	49
Ulteriore detrazione	130.000	10.833	5.417	2.500	356

(1) La presente tabella reca, in aggiunta alle detrazioni esposte nella precedente tabella *A*, la ulteriore detrazione di L. 130.000 spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati, il cui reddito annuo non superi l'importo di L. 3.500.000. Quest'ultima detrazione non è usufruibile per l'intera misura.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

TABELLA *B*

Numero dei figli	Misura normale	Misura doppia
Per un figlio	18.000	36.000
Per due figli	36.000	72.000
Per tre figli	54.000	108.000
Per quattro figli	72.000	144.000
Per cinque figli	102.000	204.000
Per sei figli	144.000	288.000
Per sette figli	186.000	372.000
Per otto figli	276.000	552.000
Per ogni altro figlio	114.000	228.000

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA SENZA CONIUGE A CARICO

(Ragguagliate al periodo di paga)

TABELLA *C*

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per un figlio	18.000	1.500	750	346	49
Per due figli	36.000	3.000	1.500	692	99
Per tre figli	54.000	4.500	2.250	1.038	148
Per quattro figli	72.000	6.000	3.000	1.385	197
Per cinque figli	102.000	8.500	4.250	1.962	279
Per sei figli	144.000	12.000	6.000	2.769	395
Per sette figli	186.000	15.500	7.750	3.577	510
Per otto figli	276.000	23.000	11.500	5.308	756
Per ogni altro figlio	114.000	9.500	4.750	2.192	312
Per ogni altra persona	12.000	1.000	500	231	33

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA CON CONIUGE A CARICO

(Ragguagliate al periodo di paga)

TABELLA *D*

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per coniuge . .	180.000	15.000	7.500	3.462	493
Per figli:					
per un figlio	36.000	3.000	1.500	692	99
per due figli	72.000	6.000	3.000	1.385	197
per tre figli	108.000	9.000	4.500	2.077	296
per quattro figli	144.000	12.000	6.000	2.769	395
per cinque figli	204.000	17.000	8.500	3.923	559
per sei figli	288.000	24.000	12.000	5.538	789
per sette figli . . .	372.000	31.000	15.500	7.154	1.019
per otto figli	552.000	46.000	23.000	10.615	1.512
per ogni altro figlio	228.000	19.000	9.500	4.385	625
per ogni altra persona	12.000	1.000	5.000	231	33

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN CASO DI « MANCANZA » DEL CONIUGE

(Ragguagliate al periodo di paga)

TABELLA *E*

Numero dei familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a			
		mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per il primo figlio . . .	180.000	15.000	7.500	3.462	493
Per due figli (compreso il primo) 180.000 + 72.000 — 48.000	204.000	17.000	8.500	3.923	559
Per tre figli (compreso il primo) 180.000 + 108.000 — 48.000	240.000	20.000	10.000	4.615	658
Per quattro figli (compreso il primo) 180.000 + 144.000 — 48.000	276.000	23.000	11.500	5.308	756
Per cinque figli (compreso il primo) 180.000 + 204.000 — 48.000	336.000	28.000	14.000	6.462	921
Per sei figli (compreso il primo) 180.000 + 288.000 — 48.000	420.000	35.000	17.500	8.077	1.151
Per sette figli (compreso il primo) 180.000 + 372.000 — 48.000	504.000	42.000	21.000	9.692	1.381
Per otto figli (compreso il primo) 180.000 + 552.000 — 48.000	684.000	57.000	28.500	13.154	1.874
Per nove figli (compreso il primo) 180.000 + 552.000 + 228.000 — 48.000	912.000	76.000	38.000	17.538	2.499
Per ogni altra persona	12.000	1.000	500	231	33

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA AI LAVORATORI STAGIONALI.

Tra i soggetti destinatari delle modifiche recate dall'art. 1 della legge sono compresi naturalmente anche i cosiddetti lavoratori stagionali, trattandosi pur sempre di titolari di redditi di lavoro dipendente espressamente considerati dal successivo art. 2.

I datori di lavoro, pertanto, per i rapporti di lavoro a termine in corso alla data del 29 settembre 1982 (data di entrata in vigore della legge) e per quelli iniziati successivamente ma entro il corrente anno, dovranno applicare immediatamente, ove possibile, le nuove misure delle detrazioni avanti indicate, secondo le modalità illustrate nelle precedenti circolari sull'argomento; mentre per i rapporti cessati anteriormente a tale data le anzidette maggiorazioni saranno riconosciute in sede di dichiarazione annuale dei redditi relativi all'anno 1982.

Per quanto riguarda in particolare i riflessi dello aumento del limite di reddituralità per la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, è appena il caso di richiamare quanto già precisato in ordine al riconoscimento delle stesse detrazioni ai dipendenti a tempo indeterminato, nel senso che i datori di lavoro procederanno alla attribuzione anche a favore dei lavoratori stagionali delle nuove spettanze solo in base all'apposita comunicazione dei percipienti, fermo restando che, ove tale comunicazione non pervenga entro la fine dell'anno, i lavoratori in questione dovranno anch'essi sistemare la propria posizione fiscale mediante presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Devesi inoltre precisare che sia le ulteriori spettanze che le maggiorazioni delle detrazioni saranno applicate sempreché trovino capienza nell'importo della retribuzione complessiva relativa all'anno 1982; in caso contrario tali benefici non potranno più essere riconosciuti da parte dei sostituti, in quanto, a partire dal 1° gennaio 1983, i datori di lavoro torneranno ad applicare, secondo il regime proprio dei rapporti di lavoro a termine, le detrazioni spettanti nella misura e in base alla condizione di reddituralità vigenti anteriormente alle modifiche apportate sia dalla legge in oggetto che dalla precedente legge n. 645 del 1981.

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nell presente circolare e ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATI

1) Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 (stralcio).

(*Omissis*).

2) Legge 27 settembre 1982, n. 683.

(*Omissis*).

(4956)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1982, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, nonché, tra i posti suddetti, quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola suddetta e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di:

A) Ottantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale dei Ministeri vari, così suddivisi:

Beni culturali	18
Difesa	20
Industria	9
Tesoro - Amministrazione centrale	7
Tesoro - Ragioneria generale	27
Trasporti - Aviazione civile	2
Trasporti - Motorizzazione civile	2
Partecipazioni statali	1

B) Novanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze, così suddivisi:

Amministrazione periferica tasse e imposte indirette	28
Amministrazione periferica imposte dirette	62

C) Dieci impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero dei beni culturali.

D) Ventisei impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del Ministero dei beni culturali.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie del suindicato concorso, ammessi ai corsi di preparazione è fissato come segue:

centoquattro per il corso di preparazione per il reclutamento degli ottantasei funzionari di cui all'art. 1, lettera *A)* (Ministeri vari);

centootto per il corso di preparazione per il reclutamento dei novanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *B)* (Ministero delle finanze);

dodici per il corso di preparazione per il reclutamento di dieci funzionari di cui all'art. 1, lettera *C)* (architetti);

trentadue per il corso di preparazione per il reclutamento di ventisei funzionari di cui all'art. 1, lettera *D)* (bibliotecari).

Art. 2.

Il concorso si articolerà in quattro distinti procedimenti selettivi, con relative separate graduatorie.

Potranno esservi ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti due commi, per ognuno dei suddetti procedimenti concorsuali.

Al concorso per il reclutamento di impiegati civili di cui al precedente art. 1, lettere *A)*, *B)* e *D)*, potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Al concorso per il reclutamento di dieci architetti del Ministero dei beni culturali, di cui al precedente art. 1, lettera *C)*, potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile edile, e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in architettura o in ingegneria civile edile, in regola con gli esami e di età non superiore ad anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, debbono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dall'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6 dev'essere inviata al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare uno solo, a pena di esclusione dal concorso, tra i quattro gruppi di corsi sottocitati cui intende accedere:

A) Corso per il reclutamento di ottantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

B) Corso per il reclutamento di novanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze;

C) Corso per il reclutamento di dieci impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero dei beni culturali.

D) Corso per il reclutamento di ventisei impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del Ministero dei beni culturali.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne indicare quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data e il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali, riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti; in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea, nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti per il corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

8) le materie del colloquio così come stabilito dal successivo art. 10.

9) la lingua sulla quale, facoltativamente, s'intenda sostenere colloquio;

10) limitatamente a coloro che faranno domanda per il Ministero delle finanze e per Ministeri vari, dovrà essere indicata la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra quelle di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola con l'esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione, delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;
2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;
3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedente all'ultimo;
4) gli esami superati con indicazione del voto riportato in ciascuno.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso e già inviato in quell'occasione la sopraindicata documentazione, hanno la facoltà di far riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verranno composte in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini sono ammessi a sostenere la prova scritta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti laureandi.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, a sostenere la prova scritta.

Gli esami si svolgeranno alla data e nelle sedi che saranno indicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1982.

Art. 9.

Gli esami di ammissione ai corsi consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

La prova scritta avrà la durata di 8 ore; i candidati dovranno svolgere 4 temi, due dei quali si riferiranno ad argomenti determinati dalla commissione su materie considerate obbligatorie (indicate nello schema seguente), gli altri due argomenti potranno essere scelti dai candidati tra quelli proposti dalla Commissione con riferimento alle materie facoltative di cui al medesimo schema:

MINISTERI VARI

Materie obbligatorie:

Diritto amministrativo - Economia politica (di dette materie si allegano i programmi - allegati *B* e *C*).

Materie facoltative:

Diritto costituzionale;
Contabilità di Stato;
Diritto privato;
Diritto del lavoro;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Statistica;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Ragioneria generale ed applicata;
Storia delle dottrine politiche.

MINISTERO DELLE FINANZE

Materie obbligatorie:

Diritto privato - Scienza delle finanze e diritto finanziario (di dette materie si allegano i programmi - allegati *D* e *E*).

Materie facoltative:

Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Contabilità di Stato;
Diritto del lavoro;
Economia politica;
Statistica;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Ragioneria generale ed applicata;
Storia delle dottrine politiche.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI

Architetti

Materie obbligatorie:

Storia dell'Architettura - Consolidamento e restauro degli edifici con specificazione grafica di un caso di consolidamento restaurativo.

Materie facoltative:

Consolidamento e restauro delle pitture murarie e degli stucchi;
Scienza delle costruzioni riferita alle costruzioni in muratura;
Storia dell'arte;
Analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
Geometria analitica;
Informatica;
Statistica;
Sociologia;
Diritto del lavoro;
Legislazione dei lavori;
Scienza dell'amministrazione;
Economia politica;
Contabilità di Stato;
Storia moderna e contemporanea.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI

Bibliotecari

Materie obbligatorie:

Cultura italiana dall'unità ad oggi e, a scelta del candidato, una prova di Paleografia latina o greca con trascrizione diretta da codici o da fac-simili con l'aiuto del dizionario, oppure una traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco senza l'aiuto del dizionario.

Materie facoltative:

Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Economia politica;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Storia moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine politiche;
Storia della letteratura italiana;
Storia del diritto italiano;
Storia dell'arte italiana;
Informatica;
Elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;
Bibliologia.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi. La prova scritta si intenderà superata, e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

I candidati dei concorsi per Ministeri vari, per il Ministero delle finanze e per architetti dei beni culturali, potranno chiedere di sostenere un colloquio facoltativo in una lingua, a scelta del candidato, tra francese, inglese e tedesco, il cui esito positivo darà luogo ad un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di un punto.

Analogamente, i candidati del concorso a bibliotecari per il Ministero dei beni culturali, potranno chiedere di sostenere un colloquio facoltativo in una delle lingue suddette con esclusione di quella eventualmente già indicata come prova scritta obbligatoria.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà nelle località e alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio, saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola, gli elenchi degli ammessi con indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Di tale pubblicazione verrà data notizia con avviso della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che ne facciano richiesta nella domanda ed alleghino a tale scopo, apposita busta già affrancata ed intestata al loro indirizzo, verrà data comunicazione personale della data del colloquio.

Tale comunicazione è da intendersi sussidiaria a quella già prevista nei commi precedenti e, pertanto, la Scuola non assume nessuna responsabilità per ritardata ricezione della comunicazione stessa a causa di disguidi postali di qualsiasi natura.

Sempre durante il periodo dei trenta giorni antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore di ufficio, personalmente o per telefono, per avere notizie e chiarimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

Roma, lungotevere Thaon di Revel, 76, tel. 06/369941, int. 03, 06 e 91, oppure 06/3961244, int. 42;

Caserta, Palazzo ex Reggia, tel. 0823/326622;

Bologna, via IV Novembre, 5, tel. 051/267540;

Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 87, tel. 0965/48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola, muniti di documento di riconoscimento.

Negli stessi elenchi, con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore, non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

A tale scopo i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del colloquio, la causa di forza maggiore fornendo appena possibile la certificazione relativa, tenendo presente che qualora trattisi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha in ogni caso potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotto la documentazione di cui ai precedenti commi, deve presentarsi, a pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni e rinvii, alla nuova ed ultima data fissata.

Le prove orali verteranno su tre materie: le due obbligatorie per la prova scritta ed una materia tra quelle elencate al precedente art. 9 e indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, sono tenuti a far pervenire entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non lo abbiano già fatto insieme alla domanda di partecipazione al concorso, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Per la valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici disporranno di un massimo di dieci punti e adotteranno criteri che assicurino la parità di trattamento tra tutte le categorie di concorrenti.

Art. 12.

Le graduatorie finali dei vincitori, una per ciascuno dei quattro distinti procedimenti selettivi, saranno compilate sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli, nonché dell'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori — una per ciascuno dei quattro distinti procedimenti selettivi — verranno esposte agli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare e spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

Il corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di circa 9 mesi. La prima parte del corso stesso, circa 4 mesi, si svolgerà presso le seguenti sedi:

Ministero dei beni culturali - architetti - sede di Caserta;

Ministero dei beni culturali - bibliotecari - sede di Roma

Per tutte le altre amministrazioni — compresi i consiglieri del Ministero dei beni culturali — gli allievi saranno destinati, per quanto possibile, a sedi da essi indicate secondo le preferenze espresse ed in base al posto occupato in graduatoria. La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, di assegnare gli allievi a sedi diverse da quelle richieste, nonché di concentrare l'effettuazione dei corsi soltanto in talune delle sedi originariamente previste.

La seconda parte del corso si terrà nelle città sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione che saranno tempestivamente segnalate prima dell'effettuazione degli esami di meta corso.

I corsi stessi, a tempo pieno, si svolgeranno secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1980, citato nelle premesse.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al 70 % dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina, nella settima qualifica funzionale, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenze accessorie. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le Amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Per quanto si riferisce allo svolgimento del corso di preparazione, agli esami di metà corso e di fine corso, alla scelta ed alla nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 1, nonché per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1982

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1982
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 13

ALLEGATO A

Schema di domanda (per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia
81100 CASERTA

... l ... sottoscritt . . . .
Cognome (per le donne indicare quello da nubile)
. . . . nat ... il . . . . . .
(Nome)
a . . . . (provincia di . . . . . .)
domiciliat . . . .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
. . . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di . . . . . (il candidato deve indicare uno solo, a pena di esclusione, dei quattro corsi di reclutamento cui intende essere ammesso, ossia se a quello del reclutamento di:

A) Ottantasei impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale dei Ministeri vari (di cui allo art. 1, lettera *A*), del bando di concorso).

B) Novanta impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze (di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso).

C) Dieci impiegati civili del ruolo degli architetti della settima qualifica funzionale del Ministero dei beni culturali (di cui all'art. 1, lettera *C*), del bando di concorso).

D) Ventisei impiegati civili del ruolo dei bibliotecari della settima qualifica funzionale del Ministero dei beni culturali (di cui all'art. 1, lettera *D*), del bando di concorso), indetto con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 31 luglio 1982.

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . . . dell'Università degli studi di . . . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

(per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . . . e di prestare ser-
(indicare l'amministrazione di appartenenza)
vizio presso . . . .

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . .;
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . (in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente precedenti penali pendenti (in caso affermativo, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale: di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)
e di aver pendenti i seguenti procedimenti penali . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in . . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di . . . nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in . . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di . . . . . (espresso in sessantesimi) nel l'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi art. 6 e 11 del bando di concorso): . . . . .,

(solo per chi fa domanda per Ministeri vari e per il Ministero delle finanze) di scegliere in ordine preferenziale, fra le sedi della Scuola superiore di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna quella di . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . telefono . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Chiede di sostenere il colloquio sulla seguente materia tra quelle indicate all'art. 9, oltre le due obbligatorie:

.

Chiede di sostenere, inoltre, la prova facoltativa in lingua:

. . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate (i candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso hanno la facoltà di fare riferimento alla documentazione allegata all'istanza allora inviata, salvo ove necessario le eventuali integrazioni);

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . dall'Università degli studi di . . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . della facoltà di . e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti:

. . .

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma . (da autenticare da parte di una delle autorità indicate dall'art. 5)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1) Nozioni generali. Il diritto amministrativo.

2) I soggetti. Lo Stato. Gli enti pubblici funzionali. Le regioni. Gli enti locali.

3) Principi generali sull'organizzazione amministrativa. In particolare: accentramento e decentramento; gerarchia e direzione; controllo; delega; collegiabilità; collaborazione ed ausiliarità.

4) L'attività amministrativa. Le potestà pubbliche. Il provvedimento amministrativo e le sue condizioni di esistenza, validità, operatività ed efficacia.

5) Il procedimento amministrativo. Nozione generale e tipologie procedimentali.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA

1) La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve d'indifferenza.

2) La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economie interne ed esterne. Economie di scala.

3) La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

4) Il prezzo dei vari fattori produttivi: il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

5) Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

6) Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche. Salari e occupazione secondo la curva di Phillips

7) La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

8) Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria classica e teoria keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e nel lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale del tasso d'interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

9) Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra paesi industrializzati e paesi emergenti.

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DI DIRITTO PRIVATO

1) Nozioni generali. L'ordinamento giuridico. Il diritto privato. L'applicazione e l'interpretazione della norma giuridica.

2) Il soggetto del rapporto giuridico. La persona fisica. La persona giuridica.

3) L'oggetto del rapporto giuridico. I beni: nozioni e categorie.

4) L'atto e il negozio giuridico. Nozione generale e classificazioni. In particolare: la volontà ed i suoi vizi; l'invalidità e l'inefficacia del negozio giuridico.

5) I diritti assoluti, i diritti della personalità, i diritti reali: nozioni generali.

6) Le obbligazioni: il rapporto obbligatorio e i suoi elementi.

7) Il contratto. La conclusione del contratto; gli effetti del contratto; la rescissione e la risoluzione del contratto.

8) L'impresa. L'impresa e l'azienda. Il rapporto di lavoro subordinato. La società di persone e di capitali.

ALLEGATO *E*

PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

1) Le origini della finanza moderna. La finanza « neutrale ». La finanza « redistributiva ». L'attività finanziaria come fattore determinante del volume del reddito nazionale. Teoria economica e teorie politico-sociologiche della finanza pubblica. Finanza patrimoniale e finanza tributaria.

2) Funzioni e struttura del sistema tributario. Classificazione delle entrate. I principi distributivi dei tributi. La capacità contributiva. L'obbligazione tributaria e l'art. 53 della Costituzione. Imposte dirette e imposte indirette. Risultati distributivi cui si perviene con le varie strutture dei sistemi tributari.

3) Le imposte dirette. Imposte sul reddito e sul patrimonio. Evoluzione storica delle imposte sul reddito. Concetti di reddito. Tassazione del reddito effettivo, del reddito normale e dei soprasredditi. La doppia tassazione del risparmio. La concezione della ricchezza come fondo. Modi indiretti di tener conto del patrimonio nei sistemi moderni di imposte dirette. Imposte reali e imposte personali. La progressività.

4) Le imposte indirette. Struttura tradizionale e tendenze recenti. I dazi doganali. Le imposte sugli atti giuridici. Lo sviluppo delle imposte generali sugli scambi. Tipi di imposizione sugli scambi.

5) Gli effetti delle imposte. I diversi momenti. Le diverse ipotesi di traslazione. Imposizione ed incentivi a lavorare ed a investire.

6) La finanza della sicurezza sociale. Tendenze recenti dei sistemi di sicurezza sociale e del loro finanziamento.

7) Il debito pubblico. Il problema della finanza straordinaria. Limiti del debito pubblico interno ed esterno. Importanza del debito pubblico per la politica monetaria.

8) Rapporti tra finanza centrale e finanza locale.

(4929)

CAMERA DEI DEPUTATI

Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso

La pubblicazione del diario delle prove di valutazione attitudinale del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, è rinviata a data successiva. Ulteriori comunicazioni relative al concorso medesimo saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1982.

(4924)

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere.

Il calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere della Camera dei deputati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1982.

(4923)

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati.

Il calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore della Camera dei deputati, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1982, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1982.

(4922)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede dell'Istituto di mineralogia e petrografia, posto in Siena, via P.A. Mattioli n. 4 con inizio alle ore 9, del cinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo nei locali dell'Istituto di clinica oculistica presso il nuovo policlinico, posto in Siena, in località Le Scotte, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(4941)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di chimica della fisica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti d'istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di strutture . . . . . . posti 3

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento di scienza dell'educazione (per la cattedra di pedagogia) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma d'istruzione secondaria di primo grado o altro titolo di studio equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(4934)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio in genere ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(4932)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto ed orto botanico . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; diploma di maturità professionale, ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4933)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 39, IN CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso lo stabilimento ospedaliero di Chivasso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso lo stabilimento ospedaliero di Chivasso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chivasso (Torino).

(627/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26, IN PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Portoferraio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Portoferraio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Portoferraio (Livorno).

(628/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 11100322850)